

	<p align="center">Regolamento aziendale</p> <p>Titolo: Gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza di ORAS SpA</p>	<p align="center">AD_43</p> <p align="center">Rev. 00</p> <p align="center">Febbraio 2019</p>
		<p align="center">Pagina 1 di 16</p>

**GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
DI ORAS SPA**

Ai sensi del Regolamento generale UE 679/2016, del provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza e della normativa specifica riguardante il controllo a distanza dei lavoratori:

<i>REDAZIONE</i>	<i>Data</i>	<i>Firma / Timbro</i>
Caposervizio privacy e Banche dati Responsabile protezione dati Dott.ssa Provvidenza Mariella Stella		
VERIFICA Responsabile area servizi tecnici Dott. Filippo Ciaglia Responsabile Sistemi Informativi P.I. Fabio Bassotto Direttore Amministrativo Dott. Andrea Pauletti	 	
APPROVAZIONE Amministratore Delegato Dr. Francesco Rizzardo		

	Regolamento aziendale Titolo: Gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza di ORAS SpA	AD_43 Rev. 00 Febbraio 2019
		Pagina 2 di 16

INDICE

1	PREMESSA	4
2	SCOPO	4
3	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
4	CAMPO DI APPLICAZIONE E SUA PUBBLICITÀ.....	5
5	DEFINIZIONI	5
6	MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	6
7	RESPONSABILITÀ.....	8
7.1	TITOLARE DEL TRATTAMENTO.....	8
7.2	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.....	8
7.3	DELEGATO PRIVACY PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	9
7.4	AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	9
7.5	RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO.....	9
8	FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	9
9	AREE SOTTOPOSTE A VIDEOSORVEGLIANZA.....	10
10	TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI	10
11	MODALITÀ DI GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	11
11.1	PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
11.2	ACCORDO CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI	11
11.3	COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI.....	11
11.4	CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI	12
11.5	SEGNALAZIONE DELLE AREE VIDEOSORVEGLIATE	12
11.6	FUNZIONAMENTO DELLE TELECAMERE	12
11.7	MODALITÀ DI ACCESSO ALLE IMMAGINI	12
11.8	REGISTRO DEGLI ACCESSI AI SISTEMI DI REGISTRAZIONE	12
11.9	MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE.....	13
11.10	REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE	13

	Regolamento aziendale Titolo: Gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza di ORAS SpA	AD_43 Rev. 00 Febbraio 2019 <hr/> Pagina 3 di 16
---	--	--

11.11	INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
11.12	RISOLUZIONE ANGOLATURA E PANORAMICA DELLE RIPRESE	13
11.13	TUTELA DEI LAVORATORI	13
11.14	PROTEZIONE DEI DATI FIN DALLA PROGETTAZIONE E PROTEZIONE PER IMPOSTAZIONE PREDEFINITA (C.D. PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT, ART. 25 REGOLAMENTO UE 2016/679)	14
11.15	OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	14
11.16	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	15
12	INSTALLAZIONE DI ULTERIORI IMPIANTI	16
13	INOSSERVANZE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	16
14	STORIA DELLE MODIFICHE	16
15	ALLEGATI	16

	Regolamento aziendale Titolo: Gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza di ORAS SpA	AD_43 Rev. 00 Febbraio 2019
		Pagina 4 di 16

1 PREMESSA

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali. È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, pa 1 Regolamento generale UE per la protezione dei dati personali 2016/679, di seguito RGPD).

Poiché, attraverso l'utilizzo di sistemi di rilevazione delle immagini può derivare un incidentale o preterintenzionale (eccedente l'intenzione, la volontà) controllo dell'attività dei lavoratori, di tutte le persone che accedono e sostano nei locali dell'ORAS, nonché di tutto il personale afferente a società appaltatrici per la fornitura di beni e servizi, l'installazione di tali sistemi videosorveglianza, deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili in funzione dell'ambito in cui tali strumenti vengono utilizzati., tra le quali ad es. le vigenti norme sul controllo a distanza dei lavoratori.

L'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo è disciplinata dall'art. 4 della legge n. 300/1970, modificato nel 2015 dal c.d. jobs act¹ «*Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali [...]*» con la finalità di adeguare le norme e le procedure preesistenti alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

Tali modifiche non hanno comunque mutato lo scopo della citata normativa che rimane quello di contemperare, da un lato, l'esigenza afferente all'organizzazione del lavoro e della produzione propria del datore di lavoro e, dall'altro, tutelare la dignità e la riservatezza dei lavoratori; per questo motivo è possibile utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.

2 SCOPO

Il presente regolamento ha la finalità di disciplinare la gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza (di seguito, anche "SVS") installato in ORAS e di darne evidenza a tutti i soggetti interessati sia all'interno dell'organizzazione che all'esterno (responsabili esterni, rappresentanze sindacali, utenza).

¹ Art. 23 del d.lgs. n. 151/2015 e art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185/2016

	Regolamento aziendale Titolo: Gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza di ORAS SpA	AD_43 Rev. 00 Febbraio 2019
		Pagina 5 di 16

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Disposizioni legislative in tema di protezione dei dati personali e normativa specifica riguardante il controllo a distanza dei lavoratori:

- Regolamento generale UE 679/2016 (“RGPD”)
- Provvedimento generale del Garante dell’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza
- Legge n.300 del 1970 (“Statuto dei lavoratori”), ed in particolare art. 4 come riformato dal D.lgs. n. 151 del 2015 e dal D.Lgs. n. 185/2016

4 CAMPO DI APPLICAZIONE E SUA PUBBLICITÀ

Il presente regolamento si applica:

- al personale preposto al trattamento dei dati personali tramite il sistema di videosorveglianza, specificamente autorizzato per tipologia di attività in qualità di delegato privacy per la videosorveglianza o di persona autorizzata al trattamento dei dati personali tramite il sistema di videosorveglianza;
- alla società esterna cui è stata affidata la gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza in qualità di responsabile esterno del trattamento con funzioni di ads designato ai sensi dell’art. 28 del “RGPD”;
- alla società che effettua il servizio di vigilanza notturna in qualità di responsabile esterno del trattamento designato ai sensi dell’art. 28 del “RGPD”.

Il regolamento è pubblicato nella intranet aziendale ed è consegnato ai responsabili esterni in fase di stipula del contratto.

5 DEFINIZIONI

«Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

«Trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

«Titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di

	Regolamento aziendale Titolo: Gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza di ORAS SpA	AD_43 Rev. 00 Febbraio 2019
		Pagina 6 di 16

dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

«Responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

«Videosorveglianza»: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate.

«Videocontrollo»: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.

«Impianti audiovisivi»: strumenti che permettono di vedere immagini e contemporaneamente ascoltare suoni riprodotti

6 MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA


L'ORAS, ha adottato un modello organizzativo per la protezione dei dati personali che prevede l'attribuzione di specifiche funzioni e compiti in relazione ai ruoli ricoperti nell'ambito dell'organizzazione, come esplicitato nel Regolamento aziendale AD_42 "Modello organizzativo per la protezione dei dati personali"

Nell'ambito della propria organizzazione l'ORAS ha previsto di delegare ad una persona fisica interna la gestione delle attività per la videosorveglianza e di avvalersi di un'azienda esterna per la gestione tecnica e manutenzione del sistema di videosorveglianza tramite specifiche designazioni.

Nel rispetto del modello organizzativo adottato, il titolare del trattamento ha attribuito specifici compiti per la corretta gestione del sistema di videosorveglianza, prevedendo profili di autorizzazione in funzione degli incarichi affidati, come si evince funzionigramma privacy per la gestione della videosorveglianza rappresentato in Figura 1 Funzionigramma privacy per la videosorveglianza e descritto di seguito.

	Regolamento aziendale Titolo: Gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza di ORAS SpA	AD_43 Rev. 00 Febbraio 2019
		Pagina 7 di 16

Figura 1 Funzionigramma privacy per la videosorveglianza



«Titolare del trattamento» - Il Titolare del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'ORAS, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

«Responsabile Videosorveglianza» Il Responsabile dei trattamenti effettuati tramite videosorveglianza e della sicurezza è il legale rappresentante di ORAS.

«Responsabile della protezione dei dati» Il Responsabile della protezione dei dati (Rpd) è una figura prevista dal Regolamento generale (UE) 2016/679. Si tratta di un soggetto designato dal titolare per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. In ORAS l' Rpd, è in staff all'Amministratore Delegato.

«Delegato privacy per la videosorveglianza» - Il Delegato privacy per la videosorveglianza attenendosi alle istruzioni ricevute dal titolare (vedi allegato 1 modello di delega privacy per la videosorveglianza) , sovrintende:

- l'attività dei lavoratori autorizzati al trattamento dei dati personali derivanti dal sistema di videosorveglianza, indicando per ciascun lavoratore designato il livello di accesso alle immagini ed il loro ambito di trattamento tramite compilazione dell'apposito mansionario
- le attività dei responsabili esterni del trattamento.

	Regolamento aziendale Titolo: Gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza di ORAS SpA	AD_43 Rev. 00 Febbraio 2019
		Pagina 8 di 16

«Autorizzati al trattamento dei dati con funzioni di videosorveglianza» ORAS ha autorizzato al trattamento dei dati personali derivanti dal sistema di videosorveglianza, tramite specifica designazione e mansionario per le attività di videosorveglianza (vedi allegato 2 “modello di autorizzazione al trattamento dei dati con funzioni di videosorveglianza e allegato 3 “scheda di attivazione/variazione/sospensione/disattivazione dei profili di accesso al sistema di videosorveglianza) il personale interno della portineria, abilitato ad accedere esclusivamente alla visione in diretta delle immagini rilevate dal sopracitato sistema.

«Responsabili esterni di trattamento » l'ORAS ha deciso di affidare ad aziende esterne tramite contratto e apposita designazione di “responsabile esterno di trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD” (vedi allegato 3 modello di nomina responsabili del trattamento con funzioni di AdS del sistema di videosorveglianza ai sensi dell'art. 28 del regolamento generale UE 2016/679”):

- la gestione tecnica e manutenzione del sistema di videosorveglianza
- il servizio di vigilanza notturna, presso la sede dell'ORAS, anche attraverso la visualizzazione in diretta delle immagini rilevate dal sistema di videosorveglianza.

«Autorizzati al trattamento esterni» il personale delle società esterne, designate responsabili ai sensi dell'art. 28 del RGPD:

- operatori tecnici videosorveglianza preposti agli interventi di manutenzione tramite specifica password non abilitata alla visione delle immagini registrate
- operatori di vigilanza notturna abilitati ad accedere esclusivamente alla visione in diretta delle immagini rilevate dal sopracitato sistema con accesso tramite credenziali di identificazione nominali.

7 RESPONSABILITÀ

La corretta gestione del sistema di videosorveglianza prevede diversi livelli di responsabilità in funzione dei ruoli svolti sia nell'ambito dell'organizzazione che esternamente e specificamente come esplicitato nei successivi paragrafi. La responsabilità dell'aggiornamento del documento è a cura di chi lo ha redatto.

7.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, responsabile della sicurezza dell'ORAS e della videosorveglianza, ha la responsabilità di garantire che l'utilizzo del sistema di videosorveglianza sia conforme al Regolamento generale UE 2016/679 e alla disciplina specifica e di tutelare i diritti delle persone di cui tratta i dati.

7.2 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dati fornisce consulenza al titolare, sorvegliando l'osservanza del regolamento generale UE 2016/679 e della normativa specifica per la protezione dei dati personali fungendo da punto di contatto per l'Autorità (art.39 par1).

Questo documento è di proprietà dell'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. ed è pubblicato sulla rete intranet aziendale in versione aggiornata. La riproduzione totale o parziale può essere effettuata a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dalla Direzione Aziendale.

	Regolamento aziendale Titolo: Gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza di ORAS SpA	AD_43 Rev. 00 Febbraio 2019
		Pagina 9 di 16

7.3 DELEGATO PRIVACY PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

Il delegato privacy del sistema di videosorveglianza ha le seguenti responsabilità:

- svolgere tale attività nel rispetto del presente regolamento e delle istruzioni operative presenti nello specifico atto di designazione
- vigilare sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del personale interno specificamente autorizzato e dei Responsabili esterni all'organizzazione designati ai sensi dell'art. 28 del RGPD.
- custodire un registro degli accessi, che deve essere compilato per ogni accesso alle immagini registrate. In particolare, nel registro degli accessi devono essere indicati: data di accesso, nominativo e codice identificativo dell'Incaricato, modalità di accesso alla registrazione (es. mera visualizzazione o estrazione di copia delle immagini registrate) e finalità dell'accesso.

7.4 AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

Ogni utente autorizzato al trattamento dei dati personali tramite il sistema di videosorveglianza ha l'obbligo di svolgere tale attività nel rispetto dei profili di autorizzazione e delle istruzioni operative presenti nello specifico atto di designazione e di rispettare quanto previsto dal presente regolamento.

7.5 RESPONSABILITÀ ESTERNI DEL TRATTAMENTO

I responsabili esterni di trattamento, nominati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale UE 2016/679, devono svolgere le attività loro affidate nel rispetto delle clausole contrattuali previste nell'atto di designazione, in particolare devono garantire l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ed essere in grado di dimostrare che il trattamento viene effettuato conformemente agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice della privacy come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2010, n. 101 e dagli specifici provvedimenti e rispettare quanto previsto dal presente regolamento,

8 FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'attività di videosorveglianza ha esclusivamente la finalità garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, dei lavoratori e dei visitatori da potenziali furti, aggressioni o atti vandalici, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale e viene realizzata in conformità alla normativa specifica di cui al punto 3

L'Azienda assume con estremo rigore l'impegno a non utilizzare il sistema di videosorveglianza per finalità diverse da quelle dichiarate nel presente regolamento, pertanto le riprese video effettuate non potranno assolutamente essere utilizzate per controllare l'attività dei lavoratori.

	Regolamento aziendale Titolo: Gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza di ORAS SpA	AD_43 Rev. 00 Febbraio 2019
		Pagina 10 di 16

9 AREE SOTTOPOSTE A VIDEOSORVEGLIANZA

Le aree aziendali sottoposte a videosorveglianza sono quelle ritenute strettamente indispensabili al perseguimento degli scopi di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale e sono indicate nelle planimetrie (allegate al vigente accordo sindacale) dalle quali risulta il punto di installazione ed il relativo angolo di ripresa. Le singole telecamere sono segnalate da un apposito cartello che comprende l'informativa scritta - ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale UE 2016/679

10 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI

Come esplicitato in premessa, l'applicazione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza e videoregistrazione può produrre un controllo incidentale o preterintenzionale (eccedente l'intenzione, la volontà) dell'attività dei lavoratori, degli individui che accedono e sostano nelle aree dell'ORAS, nonché di tutto il personale afferente a società appaltatrici per la fornitura di beni e servizi, per questo motivo tale attività è svolta dall'ORAS nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento generale UE 2016/679 per la protezione dei dati personali, delle prescrizioni indicate nel Provvedimento in materia di videosorveglianza del 08 aprile 2010 ed in conformità all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori modificato dall'art. 23 comma 1 del D.lgs 151/2015

Infatti, la conformità delle operazioni inerenti gli impianti visivi alla sopracitata normativa garantisce la tutela della protezione dei dati personali degli interessati. Il presente regolamento assicura, altresì, l'osservanza del diritto di ciascun individuo alla segretezza dell'identità personale ed alla tutela da qualunque forma di abuso dell'immagine.

In considerazione della necessità di salvaguardare i dipendenti dell'ORAS da forme di controllo a distanza sul loro operato, l'attività disciplinata dal presente documento viene svolta con attenzione al divieto del controllo a distanza dell'attività lavorativa.

Qualora l'installazione degli impianti per la videosorveglianza sia effettuata in aree frequentate in modo discontinuo dai lavoratori, è garantito il rispetto delle citate disposizioni.

Inoltre, la scelta dei luoghi nei quali sistemare le telecamere è effettuata privilegiando punti critici ad elevata accessibilità dell'utenza o zone scarsamente presidiate e isolate. E' data facoltà ai rappresentanti sindacali a garanzia delle attività della videosorveglianza di richiedere, l'accesso alle planimetrie con l'esatta indicazione delle telecamere installate da cui si possa evincere l'angolo di ripresa. Nell'ambito della definizione dell'esatta allocazione delle telecamere, finalizzate alla videoregistrazione, non saranno oggetto di ripresa le seguenti aree aziendali:

- Bagni
- Spogliatoi
- Stanze afferenti a degenza e attività ambulatoriali
- Uffici e postazioni di lavoro
- In prossimità dei rilevatori marcatempo
- Sale riunioni e Aule formative

	Regolamento aziendale Titolo: Gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza di ORAS SpA	AD_43 Rev. 00 Febbraio 2019
		Pagina 11 di 16

11 MODALITÀ DI GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'ORAS assume l'impegno a rispettare le disposizioni legislative di riferimento in materia di protezione dei dati personali e di controllo a distanza dei lavoratori esplicitate al paragrafo 3. Nei successivi paragrafi vengono esplicitati gli obblighi cui si conforma l'ORAS per il tramite del delegato privacy per la videosorveglianza per la corretta gestione del sistema di videosorveglianza.

11.1 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

«Liceità, correttezza e trasparenza»: effettuare il trattamento dei dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

«Limitazione della finalità»: raccogliere le informazioni per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattate in modo che non siano incompatibili con tali finalità [...].;

«Minimizzazione dei dati»: i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati

«Esattezza» i dati personali sono esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

«Limitazione della conservazione» conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (*"integrità e riservatezza"*).

11.2 ACCORDO CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI

L'ORAS garantisce il rispetto dell'accordo sindacale vigente, prevedendo una comunicazione preventiva alle OO.SS in caso di eventuali nuove aree da sottoporre a videosorveglianza al fine di integrare il vigente accordo prima di attuare variazioni del sistema di videosorveglianza rispetto all'accordo siglato.

11.3 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI

Le immagini oggetto di trattamento da parte dell'ORAS, e specificamente effettuato dai soggetti interni autorizzati e delegati al trattamento di tali dati e dai soggetti esterni il cui intervento è necessario per la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione e revisione e per la vigilanza notturna nel rispetto degli obblighi contrattuali in qualità di responsabili esterni di trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 possono essere trasmessi su

	Regolamento aziendale Titolo: Gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza di ORAS SpA	AD_43 Rev. 00 Febbraio 2019
		Pagina 12 di 16

richiesta per attività investigativa dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nei limiti e per le finalità espresse al punto 8 i dati raccolti non verranno in alcun modo diffusi.

11.4 CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

Le immagini sono conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità dichiarate al punto 8. Le immagini raccolte e registrate vengono mantenute, in formato elettronico all'interno di un server, per un periodo non superiore a 24 ore dopodiché vengono cancellate mediante sovraregistrazione, fatta salva l'ulteriore conservazione in relazione a festività. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza viene bloccata la sovraregistrazione per consentire l'estrazione delle immagini relative all'intervallo di tempo esplicitato nella richiesta.

11.5 SEGNALAZIONE DELLE AREE VIDEOSORVEGLIATE

Le persone che transitano nelle aree dell'ORAS, sono informate che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione delle immagini riprese.

11.6 FUNZIONAMENTO DELLE TELECAMERE

L'impianto di videosorveglianza è in funzione in modalità continuata nelle 24 ore

11.7 MODALITÀ DI ACCESSO ALLE IMMAGINI

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente al personale specificamente autorizzato e soltanto mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione nominali che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di competenza.

A seguito di un evento delittuoso circostanziato da una denuncia formale all'Autorità investigativa competente, il titolare del trattamento per il tramite del delegato privacy per la videosorveglianza provvede ad inoltrare la richiesta di estrazione delle immagini relative all'intervallo di tempo antecedente alla scoperta dell'evento, al Responsabile esterno con funzioni di amministratore del sistema di videosorveglianza. La visione delle immagini registrate viene effettuata dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza competente

11.8 REGISTRO DEGLI ACCESSI AI SISTEMI DI REGISTRAZIONE

Il Delegato privacy per la videosorveglianza deve custodire un registro degli accessi ai sistemi di registrazione che deve essere compilato per ogni accesso alle immagini registrate. In particolare, nel registro degli accessi devono essere indicati: data di accesso, nominativo e codice identificativo dell'Incaricato, modalità di accesso alla registrazione (es. mera visualizzazione o estrazione di copia delle immagini registrate) e finalità dell'accesso.

Questo documento è di proprietà dell'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. ed è pubblicato sulla rete intranet aziendale in versione aggiornata. La riproduzione totale o parziale può essere effettuata a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dalla Direzione Aziendale.

	Regolamento aziendale Titolo: Gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza di ORAS SpA	AD_43 Rev. 00 Febbraio 2019
		Pagina 13 di 16

11.9 MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE

L'azienda, designata Responsabile esterno del trattamento e amministratore del sistema di videosorveglianza ai sensi dell'art. 28 del RGPD deve prevedere una specifica autorizzazione per il personale tecnico preposto agli interventi di manutenzione e revisione consentendo l'accesso ai sistemi di registrazione tramite specifica password non abilitata alla visione delle immagini registrate.

11.10 REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

Il responsabile della gestione tecnica e manutenzione del sistema di videosorveglianza (citata al paragrafo precedente) deve custodire un registro nel quale tiene traccia degli interventi di manutenzione effettuati riportando la data di accesso, il nominativo e codice identificativo del tecnico "incaricato" ad effettuare l'intervento.

11.11 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La versione semplificata delle "informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale UE 2016/679" (allegato 5 "informativa semplificata per la videosorveglianza") è collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera e specificamente:

- è predisposto in un formato e in un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
- ingloba un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione.

La versione estesa dell'informativa è affissa nella bacheca aziendale, pubblicata sulla sezione dedicata alla privacy dell'intranet aziendale e del sito www.ospedalemotta.it (allegato 6 "informativa estesa per la videosorveglianza").

11.12 RISOLUZIONE ANGOLATURA E PANORAMICA DELLE RIPRESE

Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolatura e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree non necessarie.

11.13 TUTELA DEI LAVORATORI

Le riprese video effettuate non potranno assolutamente essere utilizzate per controllare l'attività dei lavoratori e/o per adottare nei loro confronti comportamenti discriminatori, provvedimenti disciplinari, di rivalsa o risarcimento, fatto salvo comportamenti illeciti per i quali è previsto l'intervento dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. Le riprese video riguarderanno i luoghi

	Regolamento aziendale Titolo: Gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza di ORAS SpA	AD_43 Rev. 00 Febbraio 2019 <hr/> Pagina 14 di 16
---	--	---

in cui transitano i lavoratori solamente per quanto strettamente indispensabile al perseguimento degli scopi di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale.

11.14 PROTEZIONE DEI DATI FIN DALLA PROGETTAZIONE E PROTEZIONE PER IMPOSTAZIONE PREDEFINITA (C.D. PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT, ART. 25 REGOLAMENTO UE 2016/679)

Il Responsabile esterno di trattamento che svolge funzioni di amministratore del sistema di videosorveglianza, designato ai sensi dell'art. 28 del RGPD deve garantire l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ed essere in grado di dimostrare che il trattamento viene effettuato conformemente agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice della privacy come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2010, n. 101 e dagli specifici provvedimenti.

In particolare dette misure devono assicurare che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali ad un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica, tra le quali ad esempio il sistema di autorizzazione e delle credenziali di autenticazione, che deve garantire alle persone specificamente autorizzate l'accesso in funzione dei compiti attribuiti e consentire unicamente le operazioni di competenza. Inoltre, il sistema non deve consentire la visione delle immagini registrate al personale tecnico abilitato alla manutenzione.

11.15 OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

In base al sopra citato Regolamento UE 2016/679 e, specificamente, agli obblighi di cui agli articoli 32, 33, 34, 35, 36, il fornitore, in qualità di Responsabile Esterno, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione deve:

- essere in grado di documentare che il sistema di videosorveglianza e il relativo servizio di gestione e manutenzione applica le misure richieste per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art.32 del Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura dei dati e della finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. A tale scopo dovrà assicurare in particolare e su base permanente:
 - la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi utilizzati;
 - l'adozione di tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

nell'ipotesi di difficoltà nell'adozione di tali misure, dovrà tempestivamente informare il Titolare del trattamento ed essere parte proattiva nell'individuazione delle soluzioni più confacenti al caso concreto. Il fornitore dovrà inoltre documentare all'ORAS gli interventi di manutenzione effettuati per attestare la conformità al corpus normativo vigente in materia.

	Regolamento aziendale Titolo: Gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza di ORAS SpA	AD_43 Rev. 00 Febbraio 2019 <hr/> Pagina 15 di 16
---	--	---

- informare l'ORAS, titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, di tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possono avere un impatto significativo sui dati personali trattati per adempiere agli impegni contrattuali nel rispetto della specifica procedura adottata dall'ORAS e che gli verrà resa disponibile al momento della stipula del contratto;
- assistere l'ORAS, titolare del trattamento, nel garantire, il rispetto degli obblighi di sicurezza, notifica della violazione dei dati personali e di effettuare, in particolare, una valutazione di impatto ex art. 35 del citato Regolamento.

1.1. CONSERVAZIONE DEI DATI

Il responsabile esterno del sistema di videosorveglianza deve garantire la funzionalità dell'impianto di videosorveglianza in modalità continuata nelle 24 ore mantenendo le immagini raccolte e registrate in formato elettronico all'interno del server virtuale di proprietà di ORAS spa, per un periodo non superiore a 24 ore. Dopo le 24 ore di conservazione le immagini dovranno essere cancellate mediante sovra registrazione, fatta salva l'ulteriore conservazione delle immagini raccolte e registrate in formato elettronico per i periodi di festività, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

11.16 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il sistema di videosorveglianza presenta le seguenti caratteristiche:

- a) sistema di autorizzazione
 - controllo accessi (user-id, password) per visionare le registrazioni con scadenza password e cambio in autonomia delle credenziali se scadute;
 - profili di autorizzazione per accedere alle immagini registrate (ad esempio: per manutentore, per responsabile del trattamento, per forze di polizia);
- b) misure di sicurezza
 - sistemi di cifratura delle registrazioni (a carico della ditta aggiudicataria);
 - server aziendale ORAS
 - backup giornaliero della macchina virtuale
 - antivirus aziendale
 - accesso al dominio aziendale di ORAS e relative policies di sicurezza
 - replica in sito B per Business Continuity
- c) caratteristiche delle telecamere
 - le telecamere sono adatte per la ripresa video notturna e diurna e non hanno un sistema di rilevazione audio

	Regolamento aziendale Titolo: Gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza di ORAS SpA	AD_43 Rev. 00 Febbraio 2019
		Pagina 16 di 16

- le riprese (angolazione e panoramica) vengono effettuate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area che effettivamente deve essere protetta evitando aree non necessarie e riprendendo esclusivamente aree di pertinenza dell'ORAS;
- le telecamere utilizzano il rilevamento del movimento per attivare la registrazione c.d. funzione motion di base, sono esclusi sistemi software con funzionalità di video analisi c.d. "intelligenti"

12 Installazione di ulteriori impianti

In ossequio all'art. 25 del Regolamento Europeo privacy: "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita" prima dell'installazione di nuovi impianti che prevedano l'uso di nuove tecnologie che possono presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento dovrà effettuare una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del RGPD, coadiuvato dal Responsabile della protezione dei dati e dal delegato privacy per la videosorveglianza, nonché rispettare gli obblighi previsti dalle vigenti norme sulla protezione dei dati personali e sul controllo a distanza dei lavoratori.

13 Inosservanze e provvedimenti conseguenti

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento determina l'impossibilità di utilizzare i dati trattati in violazione delle norme regolamentari e legislative, nonché esplicita diffida dal trattare i dati personali.

14 STORIA DELLE MODIFICHE

Revisione	Data di emissione	esito
00	Febbraio 2019	Prima stesura

15 ALLEGATI

- Allegato 1 "modello di delega privacy per la videosorveglianza"
- Allegato 2 "modello di autorizzazione al trattamento dei dati personali per la videosorveglianza"
- Allegato 3 ""scheda di attivazione/variazione/sospensione/disattivazione dei profili di accesso al sistema di videosorveglianza modun0141"
- Allegato 4 "modello di nomina responsabili del trattamento con funzioni di AdS per la videosorveglianza" ai sensi dell'art. 28 del regolamento generale UE 2016/679"
- Allegato 5 "informativa semplificata per la videosorveglianza"
- Allegato 6 "informativa estesa per la videosorveglianza"